**ALLEGATO 5 - FORMAT ORDINAMENTO**

Le informazioni indicate con un asterisco sono pubblicate su Universitaly

|  |  |
| --- | --- |
| Classe |  |
| Nome del corso in italiano\* | *Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di appartenenza del corso. Non deve fare riferimento ad aspetti marginali e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Non deve fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.* |
| Nome del corso in inglese\* | *La versione italiana e quella in inglese* ***devono corrispondersi esattamente****, e l’Ateneo può indifferentemente usare l’una o l’altra (o entrambe) per riferirsi al corso. I corsi erogati esclusivamente in lingua inglese verranno visualizzati in Universitaly con la denominazione in inglese* |
| Lingua in cui si tiene il corso\* | *Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi offerti in lingue diverse (ad es. più curricula, di cui almeno uno in italiano e almeno uno interamente offerto in inglese) o che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Se gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora è obbligatorio indicare che il corso è tenuto in italiano.* |
| Modalità di svolgimento\* | **Convenzionale** – le attività didattiche sono erogate interamente in presenza, salvo la previsione di una limitata attività didattica erogata in teledidattica, in misura non superiore ad un decimo del totale di attività didattiche e comunque per attività didattiche diverse dalle attività pratiche e di laboratorio; |
| **Mista** - le attività didattiche sono erogate in modalità telematica per una quota non superiore ai due terzi; |
| **Prevalentemente a distanza -** le attività didattiche sono erogate prevalentemente in modalità telematica in misura superiore ai due terzi delle attività formative, ma meno del 100%; |
| **Integralmente a distanza** - le attività didattiche sono erogate integralmente a distanza. |
| Sede del corso\* |  |
| Numero degli studenti previsti |  |
| Tipologia di accesso \* | *Si ricorda che, in base all’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004, l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale è subordinata rispettivamente, per le lauree, alla verifica dell’adeguatezza delle conoscenze e competenze iniziali, per le lauree magistrali, al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.*  *Appare, quindi, evidente come nessun corso di studio possa essere qualificato “ad accesso libero”, anche laddove non sia prevista la programmazione degli accessi.* |

**ALTRE INFORMAZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| Massimo numero di crediti riconoscibili | *Può essere indicato un numero massimo pari a 12 CFU*  *È possibile riconoscere come CFU conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.* |
| Numero del gruppo di affinità | *solo per i corsi di laurea – L’inserimento in banca dati è a cura dell’AROF*  **di default è 1 – se si intende, invece, richiedere la non condivisione di 60 CU nelle attività di base e caratterizzanti inserire:**  **“richiesta di non condivisione con alcun corso della classe”**  *oppure*  **“richiesta di non condivisione con i seguenti corsi di studio: … e di condivisione con i seguenti corsi di studio ...”**  *La legislazione richiede anche che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all’interno di un gruppo di affinità mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano alle lauree magistrali.* |
| Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità | *La creazione di diversi gruppi di affinità deve essere adeguatamente motivata, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all’interno della stessa classe.* ***La previsione di diversi gruppi di affinità a la relativa motivazione devono essere approvata esplicitamente dalla Giunta di Facoltà****.*  *L’inserimento in banca dati è a cura dell’AROF* |

**DATE**

|  |  |
| --- | --- |
| Data di approvazione della struttura didattica | *L’inserimento in banca dati è a cura dell’AROF* |

**ULTERIORI QUADRI**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe | *È possibile attivare più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno* ***40 CFU per le lauree o 30 per le lauree magistrali****. Questo non riguarda corsi di studio iterati nella medesima sede o replicati in altra sede con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento. La differenziazione in argomento non è richiesta per i corsi di studio replicati in lingue diverse o con modalità di erogazione diverse.*  *L’istituzione di più corsi di studio nella stessa classe* ***deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati****. Le motivazioni per l’istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro.*  *Nelle distinte attivazioni dei corsi di studio con lo stesso ordinamento possono essere realizzati curricula diversi.* |
| Consultazione con le organizzazioni della produzione di beni e servizi, e delle professioni — **Istituzione del corso\*** | *Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.*  ***Deve essere indicato il link dove sono consultabili i verbali*** |
| Conoscenze richieste per l'accesso *alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico\** | *Nell’ordinamento occorre indicare genericamente “Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.”*  *Inoltre occorre* ***indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso****,* ***che verrà effettuata la loro verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso****.*  *Q****uesta indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato****,* ***e il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di “autovalutazione” della preparazione iniziale****. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.*  *Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Il possesso e relativa verifica di tali conoscenze è obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall’italiano.* |
| Conoscenze richieste per l'accesso *alle lauree magistrali biennali\** | *In questo caso* ***il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo****. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.*  *Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il* ***possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione****.*  *I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico- disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione individuale.*  ***Non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.***  ***La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari.*** *Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.*  *Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la* ***verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche (livello B2****); se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall’italiano.*  *È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un’adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo dello studente.*  *È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.* |
| Caratteristiche della prova finale\* | *La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l’ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di crediti. L’ordinamento deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale. Il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.*  *Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.*  *Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.*  ***Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga o possa avvenire all’interno di un’attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell’ordinamento, in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che sarebbero dovuto essere destinati alla prova finale****.* |

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRITTORI DI DUBLINO

|  |  |
| --- | --- |
| Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo\* | ***Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea in modo da identificare in maniera univoca il corso di studio.***  *Nella stesura occorre evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi.*   * ***Struttura del percorso di studio*** * ***Variazioni dei percorsi di studio in funzione dei curricula che lo studente ha a disposizione*** * ***Eventuale introduzione alle aree apprendimento (****insieme di attività formative cfr DM 270 definizioni lettera o, che concorrono al raggiungimento di risultati di apprendimento specifici)* ***in relazione alle destinazioni professionali (sintesi)***   *Non va fatto riferimento a versioni precedenti dell’ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso.*  *G****li obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative****. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una* ***sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree formative****. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.*  *Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di certi intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi,* ***è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all’interno del corso di studio. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome****, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre ricordarsi che* ***i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli****.* |
| *I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” qui di seguito devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il titolo.* *Questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studio, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento.* ***È inoltre necessario indicare con quali attività formative i risultati indicati devono essere conseguiti, facendo riferimento a tipologie generali di attività (ad esempio. Insegnamenti caratterizzanti, seminari, tirocini, ecc) e a modalità generali di verifica (ad esempio: esami, relazioni, risultati di attività di laboratorio o tirocinio, prova finale, ecc.) e non facendo riferimento a specifici insegnamenti o attività****, per evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Analogamente,* ***non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici****.* | |
| Conoscenza e capacità di comprensione\* | *I* ***laureati*** *devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono essere ad un livello che, caratterizzato dall’uso di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studi.*  *I* ***laureati magistrali*** *devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.*  *È necessario indicare le modalità acquisizione delle competenze le modalità di verifica del raggiungimento delle stesse. Ad esempio: “La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta mediante la frequenza delle lezioni ed esercitazioni in aula e ai laboratori didattici previsti dal percorso formativo. La verifica di tali conoscenze sarà attuata attraverso prove di esame in itinere e finali.”* |
| Capacità di applicare conoscenza e comprensione\* | *I* ***laureati*** *devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.*  *I* ***laureati magistrali*** *devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio.*  *È necessario indicare le modalità di acquisizione delle competenze e le modalità di verifica del raggiungimento delle stesse. Ad esempio:* *La verifica del raggiungimento di questo obiettivo formativo è ottenuta con valutazioni finali (esami) scritte e orali atte a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento, ma anche mediante le verifiche pratiche. Tali capacità saranno integrate attraverso la partecipazione a laboratori di carattere individuale e verificate nell'elaborazione della tesi finale.* |
| Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento *I suddetti tre descrittori fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi.*  *Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studio, per dare evidenza che il CdS, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e verificarne il raggiungimento. Per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studio. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica.* | |
| Autonomia di giudizio\* | *intesa come capacità di produrre giudizi autonomi partendo all’interpretazione di una base di dati, pervenendo a riflessioni coerenti su tematiche sociali, scientifiche o etiche. I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi* |
| Abilità comunicative\* | *concepite come capacità di trasmettere informazioni, idee, problemi e soluzioni ad altri interlocutori. I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti* |
| Capacità di apprendimento\* | *intesa come abilità necessaria ad avanzare negli studi con un elevato grado di autonomia. I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia* |

**SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI \***

|  |  |
| --- | --- |
| Il profilo professionale che si intende formare | *In questa sezione deve essere indicata esclusivamente la denominazione del profilo (ss. Designer industriale, Tecnico di progettazione e produzione, Divulgatore in ambito storico, Responsabile marketing, Ingegnere ambientale).*  *Possono essere inseriti più profili professionali, ad ognuno dei quali, naturalmente, dovranno corrispondere diverse funzioni in un contesto di lavoro, diverse competenze associate alla funzione e diversi sbocchi occupazionali.*  *Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l’analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studio, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studio.* ***Il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l’esterno; di conseguenza dovranno essere scritti in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro****.*  *Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall’elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studio si pone l’obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo nei corsi di studio che appartengono a quelle specifiche classi i cui obiettivi formativi sono conformi alla figura professionale. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l’accesso alla professione (superamento dell’esame di stato, iscrizione all’albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.* |
| Funzione in un contesto di lavoro: Principali funzioni della figura professionale ed elenco delle competenze associate alla funzione | *Vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc.* |
| Competenze associate alla funzione: Elenco degli sbocchi professionali previsti, limitatamente quelli per i quali il CdS fornisce una preparazione utilizzabile nei primi anni di impiego nel mondo del lavoro | *Sono da indicare l’insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro e dunque consentono di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studio, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà chiamato a svolgere.* |
| Sbocchi Occupazionali: | *con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.*  *Inoltre:*   * *la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale);* * *è possibile indicare come sbocco occupazionale l’insegnamento nelle scuole secondarie precisando che “I laureati che avranno crediti in numero sufficiente nei SSD previsti dalla normativa potranno partecipare al concorso per l’insegnamento secondario”;* * *non possono essere indicati sbocchi occupazioni quali “Dirigente scolastico”, “Ispettore scolastico", “Giornalisti” o altre professioni che per l’accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;* * *non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...”, in quanto l’ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.* |
| Il corso prepara alla professione di | *Inserire le corrispondenti codifiche ISTAT* [*(ht*](http://cp2011.istat.it/))*t*[*p://cp2011.istat.it/)*](http://cp2011.istat.it/))  *Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso di studio. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studi, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studi. Si raccomanda inoltre di effettuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata.*  *Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle “professioni intellettuali” ("grande gruppo" 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle “professioni tecniche” ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del “grande gruppo” 3, con l’eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di “tecnico” si usi già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria (per esempio, perito industriale o geometra), o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni del “grande gruppo” 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del “grande gruppo” 2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del “grande gruppo” 2.*  *Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.*  *Se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo “Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati”.* |
| Descrizione sintetica delle attività affini e integrative | *Nell’ordinamento didattico sono indicati* *esclusivamente i CFU complessivamente assegnati alle “attività affini e integrative” e una descrizione sintetica di tali attività, finalizzata la valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell’ordinamento didattico del corso.*  *In particolare, nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative” dovranno essere definite in modo sintetico le attività formative previste tra le “affini o integrative” chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l’ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservate.*  *La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per una chiara comprensione del percorso formativo proposto. Ad esempio:*  *- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;*  *- se tra le affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico, obbligatorie per tutti gli studenti del corso occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati.* |

TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

– Scheda SUA- CdS – Amministrazione – Sezione F Attività formative Ordinamento didattico

*Nel preparare la tabella delle attività formative occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all’importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. In caso dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.*

*Analogamente, occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per preparare agli sbocchi professionali indicati, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo. In particolare, se uno sbocco professionale richiede una preparazione specifica in certi settori, a quei settori deve essere attribuito un numero significativo di crediti. Se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell’ordinamento relativa agli sbocchi professionali, e in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l’uso di intervalli di crediti.*

*La tabella non è resa pubblica in questa forma (ordinamento), ma esclusivamente come didattica programmata.*

|  |
| --- |
| Ai sensi del D.M. 6 giugno 2023, n. 96, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività di base** | | | |
| ambito disciplinare | SSD | CFU | |
| minimo | max |
| *Sono quelli previsti dalla classe* *(D.M. 16 marzo 2007 – D.M. 12 agosto 2020, n. 446, per i corsi di laurea a orientamento professionale)* | *Inserire i SSD previsti dalla classe (D.M. 16 marzo 2007– D.M. 12 agosto 2020, n. 446, per i corsi di laurea a orientamento professionale) per l’ambito e che si intende utilizzare nella progettazione del corso.* | *Inserire il numero minimo e il numero massimo di intervallo di CFU previsti per l’ambito, rispettando i CFU minimi eventualmente previsti per la classe (D.M. 16 marzo 2007).*  *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un’attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note alle attività di base, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.*  *Il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell’organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base gli estremi della delibera.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *In relazione agli obiettivi specifici dei corsi stessi, per ciascuno degli insegnamenti o attività formative di base, ovvero per ciascun modulo coordinato, può essere previsto un numero di CFU inferiore a 5.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività caratterizzanti** | | | |
| ambito disciplinare | SSD | CFU | |
| minimo | max |
| *Sono quelli previsti dalla classe (D.M. 16 marzo 2007– D.M. 12 agosto 2020, n. 446, per i corsi di laurea a orientamento professionale)[[1]](#footnote-1)* | *Inserire i SSD previsti dalla classe (D.M. 16 marzo 2007– D.M. 12 agosto 2020, n. 446, per i corsi di laurea a orientamento professionale) per l’ambito e che si intende utilizzare nella progettazione del corso.* | *Inserire il numero minimo e il numero massimo di intervallo di CFU previsti per l’ambito, rispettando i CFU minimi eventualmente previsti per la classe (D.M. 16 marzo 2007).*  *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un’attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note delle attività caratterizzanti, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.*  *Il numero minimo di crediti di ciascun ambito caratterizzante deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell’organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *In relazione agli obiettivi specifici dei corsi stessi, per ciascuno degli insegnamenti o attività formative caratterizzanti, ovvero per ciascun modulo coordinato, può essere previsto un numero di CFU inferiore a 5.*  *Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nell’allegato siano indicati più ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari, afferenti anche ad un solo ambito, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attività affini e integrative** | | |
| *Ai sensi del D.M. 6 giugno 2023, n. 96, in sede di ordinamento didattico, per le attività formative affini o integrative non sono inseriti i SSD. Nell’ordinamento didattico sono indicati* *esclusivamente i CFU complessivamente assegnati alle predette attività e una descrizione sintetica delle attività stesse, finalizzata la valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell’ordinamento didattico del corso.*  *Le attività formative affini o integrative sono definite anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:*   * *sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;* * *possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.*   *Le attività affini e integrative dovranno essere definite in termini di SSD in sede di compilazione della didattica programmata, inserendo i SSD che si intendono attivare in coerenza con quanto indicato nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative”* | CFU | |
| minimo | max |
| *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea è pari a* ***18***  *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea magistrale è pari a* ***12***  *Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note delle affini, facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi*.  *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un’attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note alle attività, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.*  *Il numero minimo di crediti deve essere almeno 5. Tale valore può essere abbassato con delibera di Ateneo. In tal caso occorre indicare nelle note gli estremi della delibera.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *Il numero minimo di CFU è pari a 6* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Altre attività formative** | | | |
| ambito disciplinare | | CFU | |
| minimo | max |
| A scelta dello studente  *Si raccomanda di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.* | | *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea è pari a* ***12***  *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea magistrale è pari a* ***8***  *Si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali.*  *Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei stranieri. In particolare, le attività a scelta dello studente* ***non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all’interno di liste predeterminate di insegnamenti****, per esempio legate a curricula; tali attività devono essere invece inserite fra le attività affini o fra le attività caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività affini) la creazione di gruppi di settori.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *Il numero minimo di CFU è pari a 3* | |
| Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)  Per la prova finale  *La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.* | | *I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione; in particolare, alla prova finale di una laurea magistrale devono essere attribuiti un numero di CFU notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale di una laurea. Inoltre occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale.*  ***Linee guida Sapienza****:*  *corsi di laurea - i crediti per la prova finale non dovrebbe superare i 12 CFU*  *corsi di laurea magistrale - i crediti per la prova finale non dovrebbero essere inferiore a 18 CFU e non dovrebbero superare i 45 CFU.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *Le attività relative alla preparazione della prova finale dovranno essere coordinate con le attività relative al tirocinio* | |
| Per la conoscenza di almeno una lingua straniera  *Questo campo è previsto solamente per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico* | *È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell’ambito “Per la conoscenza di almeno una lingua straniera”, un congruo numero di CFU per garantire l’acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato inserendo nelle attività di base, caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l’obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa, occorre indicare che tali conoscenze linguistiche siano fra quelle richieste per l'accesso.*  *Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l’accesso; in tal caso non è necessario assegnare crediti nell’ambito “Per la conoscenza di almeno una lingua straniera.* | | |
| Ulteriori attività formative  (art. 10, comma 5, lettera d)  Ulteriori conoscenze linguistiche | *Qualora il corso di* ***laurea o laurea magistrale a ciclo unico*** *sia erogato interamente in una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano e non sono stati assegnati CFU nell’ambito “Per la conoscenza di almeno una lingua straniera” è opportuno inserire un intervallo di crediti in questo ambito per attività formative mirate all’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.*  *Per le* ***lauree magistrali*** *in tali classi è necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire, prima del conseguimento della laurea magistrale, tali competenze linguistiche, equiparabili al livello B2. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell’ambito “Ulteriori conoscenze linguistiche” oppure inserendo nelle attività caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l’obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso. È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un’adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo dello studente.*  *Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l’accesso; in tal caso è anche opportuno inserire un intervallo di crediti nell’ambito ``Ulteriori conoscenze linguistiche” per attività formative mirate all’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.* | | |
| Abilità informatiche e telematiche  Tirocini formativi e di orientamento  Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | *L’attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l’acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all’ambito “Abilità informatiche e telematiche”, oppure deve essere inserito nelle attività di base, caratterizzanti o affini uno almeno fra i settori INF/01 e ING-INF/05, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l’obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti).*  *Almeno 1 credito dev’essere assegnato alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all’intero insieme di tali attività senza specificare a livello di ordinamento come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studio e nella offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6) da rendere indeterminata la struttura del percorso.*  *Si segnala che le attività “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell’università, mentre tale limitazione non si applica ai “tirocini formativi e di orientamento”. Di conseguenza si consiglia di usare quest’ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all’università.* Il D.M. 1044/2013, all’art. 1, comma 1, prevede **l’attribuzione di risorse** alle Università “*finalizzate alla* ***attivazione di******tirocini*** *della* ***durata minima di tre mesi*** *con enti pubblici o privati, cui corrispondono almeno* ***sei crediti*** *formativi universitari (CFU)*”. **Le strutture didattiche devono tenerne conto sia in sede di istituzione di nuovi corsi di studio sia in sede di modifica di corsi di studio già attivati nel precedente anno accademico ed effettuare le modifiche in tal senso.**  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *Alle attività laboratoriali devono essere destinate* ***almeno******48 CFU****, quali* ***ulteriori attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, di cui all’articolo 10, comma 5, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270****. In particolare, a queste attività non devono essere associati settori scientifico-disciplinari.*  *Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.* | | |
| Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d | *Non possono essere inseriti CFU pari a zero* | | |
| Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | *Se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti congruo con quanto indicato nel resto dell’ordinamento.*  ***Corsi di laurea a orientamento professionale***  *Devono essere previsti* ***almeno 48 CFU*** *di attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.*  *A tal fine, le università attivano apposite convenzioni, prevedendo in particolare l’identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all’università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.* | | |

***Le seguenti note e comunicazioni non sono rese pubbliche e si suggerisce di compilarle per esplicitare al CUN le motivazioni relative alle modifiche effettuate***

|  |  |
| --- | --- |
| Note relative alle attività di base |  |
| Note alle attività caratterizzanti |  |
| Note alle attività affini |  |
| Note alle altre attività formative |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Comunicazioni al CUN | *Questo campo deve essere utilizzato per;*   * *rispondere a eventuali osservazioni del CUN;* * *spiegare le motivazioni delle modifiche proposte;* * *chiarire le scelte fatte in sede di nuova proposta o di modifica.*   *In ogni caso non devono essere riportate informazioni già presenti in altri campi dell’ordinamento.* |

INDICAZIONI PER I CORSI INTERCLASSE

*La cosa principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all’interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all’ultimo anno di corso in quale classe prendere il titolo.*

*Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l’esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l’unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell’appartenenza a entrambe le classi.*

*Infine, mentre la trasformazione da interclasse a monoclasse di un corso si configura come una modifica di ordinamento, il passaggio di un corso da monoclasse a interclasse si configura come una nuova istituzione (in quanto si aggiunge un titolo in una classe che prima non era presente all’offerta formativa dell’Ateneo).*

1. Qualora nella classe del corso di studio siano indicati per le attività formative caratterizzanti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, per realizzare gli obiettivi formativi della classe è necessario che sia riservato un numero adeguato di crediti ad almeno tre di questi ambiti e occorre che sia assegnato un numero minimo maggiore di zero crediti ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti. [↑](#footnote-ref-1)